



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1985** del 16/10/2012 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AVV/DEL/2012/01030

OGGETTO: Incarichi legali esterni. Condizioni di conferimento. Seguito e modifica della DGR n. 2848/2011. Disciplina transitoria.

L'anno 2012 addì 16 del mese di Ottobre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Nessuno assente.
Presidente Nichi Vendola	
V.Presidente Loredana Capone	
Assessore Fabiano Amati	
Assessore Ettore Attolini	
Assessore Angela Barbanente	
Assessore Maria Campese	
Assessore Ida Maria Dentamaro	
Assessore Nicola Fratoianni	
Assessore Elena Gentile	
Assessore Silvia Godelli	
Assessore Guglielmo Minervini	
Assessore Lorenzo Nicastro	
Assessore Michele Pelillo	
Assessore Alba Sasso	
Assessore Dario Stefano	

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Avv. Davide F. Pellegrino

gi

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2848 del 20.12.2011 la Giunta Regionale, in attuazione delle novelle legislative in materia di professioni introdotte dall'art. 3, comma 5, lettera d), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con l. 14 settembre 2011, n. 148, e dall'art. 10, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha stabilito le condizioni di conferimento degli incarichi legali esterni, approvando contestualmente lo schema di convenzione tipo da sottoscrivere con il professionista all'atto del conferimento dell'incarico.

Con la citata deliberazione è stato recepito il principio della pattuizione preventiva dei compensi da determinarsi sulla base dei parametri della complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera e, al minimo, del decoro della professione.

In seguito, è intervenuto il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 9, comma 4, ribadisce la necessità che il compenso venga pattuito al momento dell'incarico professionale, ponendo in capo al professionista l'onere di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, e di indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso del professionista, il citato art. 9, comma 1, prevede l'emanazione di parametri mediante Decreto Ministeriale. La giurisprudenza ha peraltro evidenziato la possibilità, fino all'emanazione dei parametri ministeriali, di assumere comunque a riferimento la previgente tariffa professionale (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 369; Tribunale Modena, Sez. I, 13 marzo 2012, n. 485), ed in tal senso si è orientata finora la prassi regionale.

A seguito di tale sopravvenienza normativa, la Giunta Regionale, approvando una comunicazione del Presidente (AVV/COM/2012/0001), ha dato mandato all'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale di promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro, con la partecipazione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Puglia, per l'individuazione di parametri e criteri oggettivi *“in assonanza con i criteri proposti dal Consiglio Nazionale Forense, ovvero con quelli che, si auspica a breve, saranno emanati dal Ministero della Giustizia”*.

Il gruppo di lavoro convocato dal Coordinatore dell'Avvocatura si è insediato in data 11 settembre 2012, con la partecipazione di rappresentanti degli Ordini di Bari, Trani, Lucera e Lecce.

Nelle more della definizione dei nuovi criteri, è intervenuta l'emanazione del DM Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (in G.U. 22 agosto 2012), in vigore dal 23 agosto 2012.

I criteri fissati da tale provvedimento normativo, ancorché non direttamente applicabili nei rapporti tra professionista e cliente e sebbene riferiti alla sola liquidazione giudiziale dei compensi, possono costituire oggi un significativo

riferimento su cui fondare, sia pure in via analogica e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, la predeterminazione dei compensi.

Pertanto, si ritiene opportuno disporre che in via transitoria – fino alla definizione dei criteri regionali in corso di elaborazione – la pattuizione preventiva dei compensi con i legali esterni della Regione debba avvenire alla luce dei parametri fissati con DM Giustizia 20.7.2012, n. 140.

A tali fini, il compenso verrà predeterminato ed articolato per fasi attraverso la stipula di una convenzione che fisserà importi determinati, mediante gli aumenti o gli abbattimenti in seguito specificati, sulla base dei parametri medi di cui alle tabelle riassuntive allegate al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, mutate dal documento elaborato dal Consiglio dell'Ordine di Bari, ed alla luce dei criteri fissati dal DM 140/2012, in quanto applicabili.

In particolare, per le cause di valore determinato si terrà conto dei valori medi indicati nelle predette tabelle riassuntive, sui quali verrà applicato un abbattimento del 25%.

In relazione alle cause di valore indeterminabile ed all'attività giudiziale penale verranno applicati:

- valori base per i giudizi di ordinaria importanza (risultanti dall'applicazione, ai parametri medi di cui alle tabelle allegate, di un abbattimento del 30%);
- valori intermedi per i giudizi di particolare interesse (risultanti dall'applicazione, ai parametri medi di cui alle tabelle allegate, di un incremento del 25%);
- valori massimi per i giudizi di straordinaria importanza (coincidenti con i valori massimi di cui alle tabelle allegate).

In ipotesi di procedimenti cautelari in corso di causa, verranno previsti in convenzione ulteriori compensi, riferiti alla fase introduttiva ed alla fase decisoria del procedimento incidentale e determinati in base ai parametri applicabili per le corrispondenti fasi di merito in base ai suindicati criteri.

La Giunta Regionale, in ipotesi di eccezionale rilievo, potrà prevedere compensi in deroga ai suddetti parametri.

La liquidazione del compenso avverrà in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.

Al professionista sarà corrisposto un acconto nella misura del 30% del compenso pattuito, oltre IVA e CPA, e un importo pari al contributo unificato, ove dovuto. Al saldo verranno rimborsate le spese vive documentate.

Ai fini dell'applicazione del nuovo sistema transitorio di pattuizione preventiva dei compensi lo schema di convenzione in uso viene rimodulato, come dal testo allegato alla presente deliberazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto e compatibilmente con il criterio di forfettizzazione anticipata del compenso dianzi delineato, si rinvia alle disposizioni di cui al DM 140/2012.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di stabilire che in via transitoria, fino all'adozione di specifici criteri regionali in corso di elaborazione, la pattuizione dei compensi spettanti agli avvocati esterni debba avvenire alla luce dei parametri fissati con DM Giustizia 20.7.2012;
2. che, a tali fini, il compenso verrà predeterminato ed articolato per fasi attraverso la stipula di una convenzione che fisserà importi determinati, mediante gli aumenti o gli abbattimenti in seguito specificati, sulla base dei parametri medi di cui alle tabelle riassuntive allegate al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, mutate dal documento elaborato dal Consiglio dell'Ordine di Bari ed alla luce dei criteri fissati dal DM 140/2012, in quanto applicabili.

In particolare, per le cause di valore determinato si terrà conto dei valori medi indicati nelle predette tabelle riassuntive, sui quali verrà applicato un abbattimento del 25%.

In relazione alle cause di valore indeterminabile ed all'attività giudiziale penale verranno applicati:

- valori minimi per i giudizi di ordinaria importanza (risultanti dall'applicazione di un abbattimento del 30% ai parametri medi di cui alle tabelle allegate);
- valori intermedi per i giudizi di particolare interesse (risultanti dall'applicazione di un incremento del 25% ai parametri medi di cui alle tabelle allegate);
- valori massimi per i giudizi di straordinaria importanza (coincidenti con i valori massimi di cui alle tabelle allegate);
- in ipotesi di procedimenti cautelari in corso di causa, verranno previsti in convenzione ulteriori compensi, riferiti alla fase introduttiva ed alla fase decisoria del procedimento incidentale e determinati in base ai parametri applicabili per le corrispondenti fasi di merito in base ai suindicati criteri.

La Giunta Regionale, in ipotesi di eccezionale rilievo, potrà prevedere compensi in deroga ai suddetti parametri;

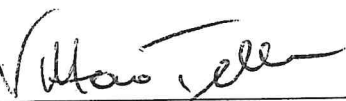
3. che la pattuizione del compenso verrà formalizzata attraverso la stipula di una convenzione conforme allo schema allegato; all'atto del conferimento dell'incarico al professionista sarà corrisposto un acconto nella misura del 30% del compenso pattuito, oltre IVA e CPA, e un importo pari al contributo unificato, ove dovuto. Al saldo verranno rimborsate le spese vive documentate;
4. che la liquidazione del compenso avverrà in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati;
5. che per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al DM 140/2012, compatibilmente con il criterio di forfettizzazione anticipata del compenso sopra delineato;
6. di dare atto che il presente provvedimento integra e modifica la deliberazione di Giunta Regionale n. 2848 del 20.12.2011, che resta confermata per la sola parte non incompatibile; il punto 3 del dispositivo della DGR 2848/2011 è soppresso;
7. di riservarsi di modificare ed integrare la disciplina del conferimento degli incarichi risultante dal presente atto e dalla deliberazione n. 2848/2011 all'esito dell'esame dei parametri e criteri da individuarsi a cura del gruppo di lavoro costituito presso l'Avvocatura Regionale;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Puglia, a cura dell'Avvocatura Regionale;
9. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Avv. *David F. Pellegrino*

Il Presidente della Giunta
Or. *Nichi Vendola*

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Avvocato Coordinatore
avv. Vittorio Triggiani



Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta
Avv. *David F. Pellegrino*

IL PRESIDENTE

(dott. *Nicola VENDOLA*)

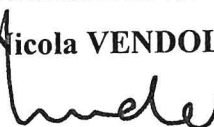


Tabelle: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione e, di seguito, il valore minimo e massimo

TRIBUNALE ORDINARIO - GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

FASE	Fino a 25.000	da 25.001 a 50.000	da 50.001 a 100.000	da 100.001 a 500.000	da 500.001 a 1.500.000	Indeter- -minato
studio	550	1.200	1.900	3.250	5.400	1.200
Min - Max	275 880	600 1920	950 3040	1625 5200	2700 8640	600 3000
Introduttiva	300	600	1.000	1.650	2.700	600
Min - Max	150 480	300 960	500 1600	825 2640	1350 4320	300 1500
Istruttoria	550	1.200	2.000	3.250	5.400	1.200
Min - Max	165 1375	360 3000	600 5000	975 7475	1620 10800	360 3000
decisione	700	1.500	2.600	4.050	6.750	1.500
Min - Max	350 1120	750 2400	1300 4160	2025 6480	3375 10800	750 3750
es.mobiliare	400	800	1.300	2.100	3.600	800
Min - Max	200 640	400 1280	650 2080	1050 3360	1800 5760	400 2000
es.immobili.	900	1.800	2.900	4.800	8.100	1.800
Min - Max	450 1440	900 2880	1450 4640	2400 7680	4050 12960	900 4500

Corte Appello - Tributario II grado - Amministrativo e Contabile I grado

FASE	Fino a 25.000	da 25.001 a 50.000	da 50.001 a 100.000	da 100.001 a 500.000	da 500.001 a 1.500.000	Indeter- -minato
studio	660	1.440	2.280	3.900	6.480	1.440
Min - Max	330 1056	720 2304	1140 3648	1950 6240	3240 10368	720 3600
Introduttiva	360	720	1.200	1.650	3.240	720
Min - Max	180 576	360 1152	600 1920	825 2640	1620 5184	360 1800
Istruttoria	660	1.440	2.400	3.250	6.480	1.440
Min - Max	198 1650	432 3600	720 6000	975 7475	1944 12960	432 3600
decisione	840	1.800	3.120	4.050	8.100	1.800
Min - Max	420 1344	900 2880	1560 4992	2025 6480	4050 12960	900 4500
es.mobiliare	480	960	1.560	2.100	4.320	960
Min - Max	240 768	480 1536	780 2496	1050 3360	2160 6912	480 2400
es.immobili.	1.080	2.160	3.480	4.800	9.720	1.800
Min - Max	540 1728	1080 3456	1740 5568	2400 7680	4860 15552	900 4500

Tabelle: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione (ove esistente) e, di seguito, il valore minimo e massimo

GIUDICE DI PACE											
FASE studio		Fino a	da 5.001 a 25.000	da 25.001 a 50.000	da 50.001 a 100.000	da 100.001 a 500.000	da 500.001 a 1.500.000	Indeter- minato			
Min - Max	300 480	330 165	25.000 528	720 360	1.140 570	1.950 975	3.240 1.620	720 360			
Min - Max	150 150	180 180	528 288	360 360	600 300	990 495	5184 1.620	180 360			
Min - Max	75 300	90 330	288 825	180 720	300 1.200	1.950 585	2592 3.240	180 720			
Min - Max	60 400	99 420	825 216	1800 900	3000 1.560	4485 2.430	6480 4.050	216 900			
Min - Max	120 520	210 672	450 1440	780 2496	1215 3888	2025 6480	450 1440				

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE											
Fino a	5.000	da 5.001 a 500.000	da 500.001 a 1.500.000								
Min - Max	50 700	400 2.000	1.000 2.500								

PRECETTO											
Fino a	5.000	da 5.001 a 500.000	da 500.001 a 1.500.000	oltre 1.500.000							
Min - Max	20 100	150 350	400 600	700 900							

PROCEDIM. ESPROPRIAZ. PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO											
Fino a	25.000	da 25.001 a 50.000	da 50.001 a 100.000	da 100.001 a 500.000	da 500.001 a 1.500.000	Indeter- minato					
val. medio	360 720	1.170 585	1.890 3024	3.240 1620	5184 360	1800					
Min - Max	180 576	360 1152	585 1872	945 3024	1620 5184	360 1800					

5 di 5

Tabelle: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione (ove esistente) e, di seguito, il valore minimo e massimo

AFFARI TAVOLARI

Fino a		da 25.001 a 50.000	da 50.001 a 100.000	da 100.001 a 500.000	da 500.001 a 1.500.000	Indeter- -minato
val. medio	324	648	1.053	1.701	2.916	648
Min - Max	162 518,4	324 1036,8	526,5 1684,8	850,5 2721,6	1458 4665,6	324 1620

CASSAZIONE - MAGISTRATURE SUPERIORI - TRIBUNALE EU

Fino a		da 25.001 a 50.000	da 50.001 a 100.000	da 100.001 a 500.000	da 500.001 a 1.500.000	Indeter- -minato
studio	720	1.600	2.640	4.320	7.200	1.600
Min - Max	360 1224	800 2720	1320 4224	2160 6912	3600 11520	800 4000
introduttiva	450	1.000	1.650	2.700	4.500	1.000
Min - Max	225 720	500 1600	825 2640	1350 4320	2250 7200	500 2500
decisione	855	1.900	3.135	5.130	8.550	1.900
Min - Max	427,5 1368	950 3230	1567,5 5016	2565 8208	4275 13680	950 4750

97

CORTE COSTITUZIONALE - ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI

Fino a		da 25.001 a 50.000	da 50.001 a 100.000	da 100.001 a 500.000	da 500.001 a 1.500.000	Indeter- -minato
studio	765	1.700	2.805	4.590	7.650	1.700
Min - Max	382,5 1300,5	850 2890	1402,5 4488	2295 7344	3825 12240	850 4250
introduttiva	495	1.100	1.815	2.970	4.950	1.100
Min - Max	247,5 792	550 1760	907,5 2904	1485 4752	2475 7920	550 2750
decisione	900	2.000	3.300	5.400	9.000	2.000
Min - Max	450 1440	1000 3400	1650 5280	2700 8640	4500 14400	1000 5000

Tabelle: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione (ove esistente) e, di seguito, il valore minimo e massimo

PENALE: TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA					
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA
	300	600	900	900	20 (per ora o fraz.)
Min - Max	150 1200	300 900	270 1800	270 1350	10 30

PENALE: GIUDICE DI PACE					
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA
	240	480	720	720	18 (per ora o fraz.)
Min - Max	120 960	240 720	216 1440	216 1080	9 27

PENALE: G.I.P. - G.U.P.					
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA
	360	720	1.080	1.080	24 (per ora o fraz.)
Min - Max	180 1440	360 1080	324 2160	324 1620	12 36

PENALE: TRIBUNALE COLLEGIALE					
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA
	390	780	1.170	1.170	26 (per ora o fraz.)
Min - Max	195 1560	390 1170	351 2340	351 1755	13 39

V

Tabelle: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione (ove esistente) e, di seguito, il valore minimo e massimo

PENALE: CORTE DI APPELLO E TRIB. SORVEGLIANZA					
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA
Min - Max	480 240 1920	960 480 1440	1.440 432 2880	1.440 432 2160	32 (per ora o fraz.) 16 48

PENALE: CORTE D'ASSISE D'APPELLO					
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA
Min - Max	780 390 3120	1.560 780 2340	2.340 702 4680	2.340 702 3510	52 (per ora o fraz.) 26 78

PENALE: MAGISTRATURE SUPERIORI					
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA
Min - Max	960 480 3840	1.920 960 2880	2.880 864 5760	2.880 864 4320	64 (per ora o fraz.) 32 96

5

5 di 5